

Jur. univ. Parziale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

SENT
+ ORDIN.

3289/0

3100/1365

REPUBBLIC 5975

Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alfonso Florio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritta al n. 6047/2002 R.G.A.C.

Promosso da

Zini Piero, residente in Borgo San Lorenzo, via Faltona n. 73, elett.te dom.to in Firenze, via Cavour n. 85 nello studio dell'Avv. Giuseppe Moreschini che lo rappresenta e difende per procura alle liti in margine all'atto di citazione.

- ATTORE -

contro

S.p.a. Calenzano Asfalti, con sede in Calenzano via di Pratignone n. 60, in persona del suo presidente di C.d.A. Fulvio taiuti, elett.te dom.to in Firenze via Cavour n. 85, presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Panegobio che la rappresenta e difende per procura alle liti in margine alla comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO -

S.p.a. Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a., con sede in Calenzano, n. via del Cole n. 95 in persona del suo I.r. Roberto bartolomei, elett.te dom.ta in Firenze via San Gallo n. 79, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Ancillotti che la rappresenta e difende per procura alle liti in margine alla comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO -

S.p.a. Grazzini Cav. Fortunato, con sede in Firenze, Piazza Ferrucci, n. 4, in persona del suo I.r. Giacomo Grazzini, elett.te dom.to in Firenze via della Mattonaia, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alceo Cataudella che la rappresenta e difende per procura alle liti in margine alla comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO -

Consorzio Cavet, con sede in Pianoro (BO)), in persona del suo I.r. Carlo Silva, elett.te dom.to in Firenze, via Lamarmora n. 55, presso lo studio dell'Avv. Luigi Cecchini che lo rappresenta e difende con l'Avv. Mariangela Rubini del foro di Bologna, per procura alle liti in calce alla copia passiva dell'atto di citazione.

- CONVENUTO -

S.p.a. Pontello, anche quale impresa mandataria ATI Costruzioni Pontello/Bladassini Tognozzi Costruzioni generali s.p.a. Calenzano Asfalti, Grazzini Cav. Fortunato s.p.a., con

sede in Firenze, in persona del suo C.d. Camilla Tolomei di Lippa, elett.te dom.ta in Firenze via Lamarmora n. 55, presso lo studio dell'Avv. Luigi Cecchini che lo rappresenta e difende con l'Avv. Mariangela Rubini del foro di Bologna, per procura alle liti in calce alla copia passiva dell'atto di citazione

IL CASO.it

- CONVENUTO -

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata Piero Zini conveniva in giudizio il Consorzio "Ca.vet", la S.p.a. Pontello, la s.a.a. Baldassini-Tognozzi, la S.p.a. Calenzano Asfalti e la Fortunato Grazzini s.p.a. assumendo le seguenti testuali conclusioni <<accertare i danni verificati nel fondo di proprietà di Piero Zani posti in Borgo San Lorenzo, località Calcinaia, via Faltona si con riferimento ai fabbricati che con riferimento al preesistente pozzo; dichiarare la responsabilità dei danni suddetti imputabile al Consorzio Caver con il vincolo di solidarietà passiva alla Pontello s.p.a., quale impresa mandataria dell'A.T.I. Costruzioni Callisto Pontello s.p.a. /Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali, Cadenzano Asfalti, Grazzini cav. Fortunato" s.p.a. e quindi imputabile sempre con il vincolo di solidarietà passiva tra loro anche a tutte le suddette imprese costituite nell'A.T.I. indicata, condannare tutte le parti convenuti in giudizio al risarcimento del danno subito dall'attore Piero Zini, con il vincolo della solidarietà passiva, tra loro a pagare a Piero Zini la somma che verrà accertata di giustizia e che a titolo indicativo e con riferimento alla data di citazione si indica in Euro 90.000,00, oltre I.v.a. e con rivalutazione ed interessi."

A sostegno di tali conclusioni esponeva di essere proprietario di un fondo costituito da fabbricati e annesso rurale e terreni posti nel territorio di Borgo san Lorenzo, fondo destinato ad azienda agricola; che il Consorzio Cavet (Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana) eseguiva o faceva eseguire nelle adiacenze della proprietà di esso attore, per realizzare una nuova abitabilità di collegamento tra la strada provinciale di Cardatole e la strada stata "traversa del Mugello".

Le opere comportavano anche un intervento sulla strada comunale di Larciano, della quale veniva realizzato un nuovo tratto in fregio al fondo di proprietà di esso attore. Le opere avevano avuto inizio nel 1997 e si erano protratte fino ai primi mesi del 1999; che i lavori erano stati materialmente realizzati - su commissione Cavet- da altre imprese che erano raggruppate in "A.T.I. (associazione temporanea imprese) Costruzioni Callisto Pontello s.p.a./Baldassini Tognazzi Costruzioni Generali s.p.a. Cadenzano Asfalti / Grazzini cav. Fortunato s.p.a."

In concomitanza ed a causa delle dette opere e lavori si erano verificati gravi danni al fondo di sua proprietà che riguardavano tanto le strutture murarie della casa colonica (quadro fessurativo nelle pareti) e cedimenti strutturali nell'annesso agricolo. Inoltre si era alterata la circolazione idrogeologica con perdita della falda acquifera che prima alimentava il pozzo che pertanto si era essiccato. Questo in particolare era avvenuto per effetto di rulli vibranti utilizzati nella esecuzione delle opere per la realizzazione della massicciata stradale sia per la sistemazione della strada comunale e per il ripetuto ed intenso transito di autocarri pesanti. I danni, inoltre, per il corso dei lavori si erano aggravati.

Con raccomandata dell'11 giugno 1998 aveva contestato alla Caveta quanto stava accaduto e quel consorzio aveva interessato del sinistro denunciato il suo assicuratore; che ulteriore contestazione era avvenuta nel 2001 e dell'agosto 2002

Tutte le richieste di risarcimento erano risultate però inutili poiché la società assicuratrice del Cavet aveva offerto la irrisoria somma di lire 26.000.000.

Del pari anche la Pontello aveva ammesso l'esecuzione dei lavori e di aver interessato il cavet che era già intervenuta con la sua impresa assicuratrice.

Deduciva che il rapporto di causalità tra interventi operati e danni erano stati evidenziati nella relazione di proprio tecnico di fiducia, mentre la responsabilità ex art. 2043 c.c. gravava solidalmente su tutti i convenuti. Il cavet in quanto ente a cui i lavori erano riferibili, la Pontello s.p.a. per aver operato in concreto le opere ed anche perché impresa mandataria dell'ATI. Le altre tre imprese temporaneamente associate dovevano rispondere in quanto facenti parte del gruppo associato, né per esso attore era possibile individuare quale delle tre avesse anche operato materialmente nei lavori dannosi.

Si costituivano tutti gli evocati in giudizio.

La Calenzano Asfalti concludeva per il rigetto della domanda "ritenuta la totale estraneità" di essa convenuta o nel caso in cui dovesse emergere responsabilità degli altri convenuti condannare questi a tenerla indenne.

A sostegno rilevava che era vero che essa era associata all'A.t.i. e che questa associazione temporanea era aggiudicataria (in subappalto) da parte del Cavet di lavori relativi all'opera N.V. (nuova variante ?) 41 strada 837 SS 551 traversa del Muggello con s.p. 92 Cardetole, ma essa Calenzano Asfalti non aveva realizzato alcun lavoro o intervento in concreto e neppure sapeva se e quali lavori fossero stati eseguiti. Di qui la totale estraneità ai fatti dannosi asseriti dall'attore.

Peraltro rilevava che qualora fosse emerso una qualche responsabilità a carico della Cavet e/o dell'ATI, era suo diritto essere rilevata indenne da ogni richiesta che volesse derivate dall'invocato, ma contestato, vincolo di solidarietà.

La Baldassi Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a. costituendosi rilevava di non aver realizzato alcuna delle opere che secondo la prospettazione dell'attore avevano arrecato danni (la cui prova competeva comunque al deducente). Era quindi esclusa in radice la configurabilità di una sua responsabilità quale autore ex art. 2043 c.c. dell'illecito.

Neppure poteva assumersi una sua responsabilità "contrattuale" poiché essa gravava esclusivamente sulla mandataria (dell'ATI) impresa S.p.a. Pontello.

IL CASO.it

In via gradata-eccepiva inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento (i lavori erano iniziati nel 1997) e nessuna richiesta di risarcimento era ad essa pervenuta.

Infine contestava in ogni caso l'esorbitanza del pregiudizio patrimoniale esposto e la conseguente eccessività della misura del risarcimento del danno addotta.

Infine in via ulteriore asseriva di essere coperto dalla Augusta Assicurazioni s.p.a. e quindi (ma senza formulare richiesta di chiamata di terzo e differimento di udienza) era tenuta ad essere manlevata dall'assicuratore nonché dalla Pontello s.p.a. sia quale autore delle lavorazioni in ipotesi indicate come dannose e mandataria ATI.

La s.p.a. Grazzini cav. Fortunato eccepiva "in via preliminare ed assorbente" di non essere passivamente legittimata.

Rilevava che con contratto del 14.11.1996 tra Cavet e Costruzioni Callisto Pontello s.p.a. (quale impresa mandataria dell'Ati costituita da quest'ultima unitamente alla Baldassin Tognozzi, Cadenzano Asfalti e Grazzini) veniva affidata in subappalto alla "seconda" l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada 837 lotto toscana 15 del sistema ad alta velocità tratta Bologna-Firenze; che essendo questo pacifico anche per quanto dedotto dall'attore, ne risultava che trattandosi di associazione temporanea di imprese, unica legittimata processuale passivamente legittimata era la società capogruppo, mandataria dell'Ati e non questa o la singola impresa associata come mandante.

Ognuna delle imprese associate manteneva la sua autonomia e non dava luogo a soggetto distinto ed autonomo, mentre una responsabilità solidale di tutte le associate poteva configurarsi esclusivamente nei confronti dell'appaltamento. Cosa che nella specie non aveva senso, poiché rispetto all'attore dei danni non poteva che rispondere chi li aveva eseguito (Pontello s.p.a.).

Subordinatamente contestava anche l'anzianità ed il quantum della domanda risarcitoria.



Concludeva quindi perché in via preliminare venisse accertata la mancanza di legittimazione passiva e pronunciarsi la sua estromissione; nel merito perché venisse respinta la domanda di risarcimento; in ipotesi per il caso in cui fosse stata accertata la responsabilità Pontello s.p.a. - Cavet dichiarare queste obbligate a tenerle indenni.

Si costituivano anche (con imedesimi difensore e con unitario atto) il Consorzio Cavet, nonché la Pontello s.p.a. e quanta anche in veste di impresa mandataria Ati.

Rilevava che la realizzazione delle tratte stradali cui l'attore faceva riferimento era ineriva alle opere di urbanizzazione connesse ed accessorie ai lavori dell'Alta Velocità. Il quale affidatario dei lavori nonché la Pontello s.p.a. in proprio e quale mandataria Ati agivano, pertanto, per lo svolgimento di attività lecite e di pubblica utilità nonché pubbliche nella loro essenza.

L'art. 2043 c.c. - così proseguivano - non poteva essere invocato nella specie, poiché quel che al massimo i proprietari dei fondi interessati da attività in questione erano indennizzati secondo la preisione degli art. 46 e 70 l. 2359/1865.

In ogni caso contestavano che i danni asseriti dall'attore fosse riferibili all'esecuzione di lavori. Mai essi avevano riconosciuto la propria responsabilità, in quanto l'offerta effettuata dall'assicuratore era solamente diretta ad evitare un costoso contenzioso.

Concludevano quindi per il rigetto di tutte le domande come formulate da parte attrice.

All'udienza del 10.4.2003 fissata per gli incumbenti di cui all'art. 183 C.P.C. compariva personalmente il solo attore (che peraltro non veniva liberamente interrogato). In quella stessa udienza, il procuratore di parte attrice il quale "preso atto" delle comparse di risposta di tutte le parti e quindi che "il Cavet e la Pontello si sono dichiarate elusive responsabilità dei lavori" dichiarava di concordare con l'estromissione del giudizio di baldassini Tognozzi, Cadenzano Asfalti e Grazzini Fortunato"

Il g.i. assegnava comunque i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 5 C.P.C. ed all'udienza successiva pure quelli istruttori ex art. 184 C.P.C.

Indi, questo giudice istruttore ammetteva alcune delle prove richieste dalle parti, rilevando che le questioni relative all'estromissione implicando pronuncia sul merito delle domande non potevano che essere risolte con sentenza.

All'udienza del 1.10.2004 chiamata per l'assunzione delle prove ammesse, il procuratore di parte attrice insisteva perché venisse operata la separazione delle cause. A tale richiesta si associavano i procuratori della Fortunato Grazzini, nonché e per la Baldassini e Tognozzi.

Questo giudice quindi revocava formalmente la ordinanza ammissiva di prove e fissava per la precisazione delle conclusioni.

Esse sono state rassegnate all'udienza del 14.2.2005 nei seguenti termini.

Per l'attore come in citazione limitamente alle domande proposte nei confronti del Consorzio Cavet e Pontello s.p.a. quale impresa mandataria ati con il vincolo di solidarietà passiva tra questi. Dichiarare cessata la materia del contendere tra l'attore e la Baldassini e Tognossi s.p.a., Calenzano Asfalti e s.p.a. Grazzini Cav. Fortunato a seguito di quanto dichiarato dall'attore a verbale dell'udienza del 10.4.2003 e disporre l'estromissione delle suddette società compendato le spese di lite tra le medesime e l'attore. In via istruttoria ammette le prove richieste.

IL CASO.it

~~Per la Calenzano Asfalti, per l'estromissione dal giudizio della Calenzano Asfalti con condanna di parte attrice alle spese del giudizio.~~

~~Per Cavet e Pontello s.p.a. come in comparsa di risposta rifiutando le domande nuove formulate dall'attore nei confronti di Cavet e Pontello, con opposizione alla ammissione delle prove.~~

~~Per la s.p.a. Fortunato Grazzini, come in atti, in particolare di provvedere per l'estromissione del convenuto Grazzini. Vittoria di spese.~~

~~Per labaldassini e Tognozzi, come in atti, come indicato in comparsa con la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio.~~

~~Nel termine assegnato le parti hanno scambiato mediante deposito comparse conclusionali e note di replica.~~

Motivi della decisione

A seguito delle difese di alcuni dei convenuti, come si è rilevato nella parte espositiva dello svolgimento del processo, l'attore ha concordato con "l'estromissione" di queste dal processo.

Più in particolare si è rilevato che all'udienza del 10.4.2003, presente di persona lo stesso attore, il suo procuratore dichiarava "di concordare l'estromissione dal giudizio di Baldassini Tognozzi, Calenzano Asfalti e Grazzini, evidenziando la sussistenza di giustificati motivi, che saranno valutati dal giudice, per la compensazione delle spese di lite tra l'attore e le suddette società".

L'espressione non può essere intesa come manifestazione di rinuncia agli atti del giudizio (che necessita in linea di massima di accettazione avversa e che suppone l'accollo delle spese di lite a carico del rinunciante a seguito dell'estinzione del procedimento). La rinuncia agli atti e quindi l'estinzione del giudizio comporta la definizione "in rito" del processo (nel caso di specie, non essendo ritenuta per opinione maggioritaria una

estinzione "parziale, occorre una previa separazione delle cause ed estinguere solo quella per cui l'effetto estintivo era maturato)

Allorché invece la parte, come nella specie, riconosca fondata la difesa avversa che negava la responsabilità risarcitoria (solidale e/o concorrente) concludendo per la loro "estromissione" rinuncia più propriamente alla domanda (all'azione) proposta nei loro confronti, determinando una pronuncia non di carattere processuale, ma di merito, equivalendo al rigetto della domanda rinunciata.

Tale rinuncia non necessita di alcuna accettazione da parte dei convenuti "rinunciati".

Per altro verso, secondo questo Giudice, non si versa in ipotesi propria e tipica di estromissione come processualmente disciplinata dagli art. 108 e 109 C.P.C. cui pure hanno fatto riferimento le parti

Non il primo poiché neppure secondo la prospettazione dell'attore vi è obbligo di garanzia (propria o impropria), ma piuttosto solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria (anche ex art. 2055 c.c.) e non ricorre la seconda ipotesi poiché non vi è alcuna parte (ed in particolare la Cavet-Pontello) che si sia dichiarata pronta all'adempimento della prestazione in quanto alternativamente richiesta a tutti i convenuti.

Piuttosto la difesa delle convenute si consolida in una difesa nel merito (e non meramente processuale) finendo con l'assumere di non essere obbligati come autori o in via solidale perché associati in Ati al risarcimento del danno che l'attore deduce.

Deve quindi concludersi, secondo questo giudice, che la dichiarazione resa avanti all'istituto della parte, personalmente comparsa, di concordare con l'estromissione di alcuni convenuti configura rinuncia alla domanda nei confronti di questi

Circa l'esito formale di tale situazione mentre in dottrina appare consistente l'orientamento secondo cui deve espressamente rigettarsi la domanda, la giurisprudenza appare prevalentemente attestata nel senso che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Si nota peraltro che il contratto è più apparente che di sostanza. Infatti anche la giurisprudenza rileva che si tratta pur sempre di pronuncia nel e sul merito (v. ad es. Cass. sez. lav. 2268/1999) idonea ed efficiente all'eccezione di cosa giudicata sostanziale e non di mera pronuncia processuale (quale è quella estintiva del processo).

E questo perché il nostro processo è retto pur sempre dal principio dispositivo (della domanda) e quindi la formula ellittica di cessazione della materia del contendere (che nel processo civile, a differenza di quello amministrativo o tributario non ha una specifica delineazione) è formula che non integra un modo autonomo di definizione del processo civile, ma di un mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale,

quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiara cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata (così nella S.C. sopra citata ed anche ad esempio in Cass. 8219/96, nello stesso senso Cass. 23 aprile 1966 n. 1047).

IL CASO.it

Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda ed all'azione come dall'attore proposta nei confronti delle società convenute Baldassini-Tognozzi, Calenzano Asfalti e Grazzini cav. Fortunato, senza che neppure debba valutarsi "virtualmente" la fondatezza o meno delle domande contro di loro avanzate.

Definendo la presente sentenza della domanda come proposta nei confronti dei convenuti per cui vi è stata rinuncia si tratta di statuire in ordine alle spese di lite tra esse e l'attore.

Di per sé la rinuncia alla domanda determina che le spese del processo siano a carico dell'attore e questo non tanto in applicazione più o meno analogica dell'art. 306 C.P.C. ma per il principio generale di soccombenza e di causalità che è a questo sotteso (è infatti l'attore con la sua evocazione in giudizio ad aver provato la costituzione e difesa delle parti contro cui poi rinuncia all'azione determinando la particolare situazione di cessazione della materia del contendere).

La compensazione delle spese deve essere invece disposta per il caso tutte le parti concordino in tal senso. Ipotesi questa che pacificamente non ricorre nel caso di specie.

Sostiene l'attore, però che sussistono giusti motivi di compensazione. Infatti esso è stato indotto a convenire in giudizio anche le singole imprese associate in ati (a parte la Pontello che è anche mandataria) in quanto non era per lei agevole individuare quale fosse il soggetto responsabile dei danni di cui pretende il risarcimento.

Sostengono invece i convenuti che un minimo di diligenza ben avrebbe reso subito edotto l'attore della erronea individuazione di essi come responsabili, fermo restando che è comunque a carico dell'attore nel prospettare la domanda l'onere di individuazione del soggetto contro cui avanzarla.

Secondo questo giudice non sussistono motivi che giustificano la deflessione alle regole generali di causalità (e soccombenza) nella ripartizione delle spese di lite.

In effetti la ragione per cui sono state evocate le imprese di cui l'attore stesso riconosce che debbano essere "estromesse" non è tanto nella difficoltà di individuazione delle stesse come autori materiali dei lavori, ma sulla base di una supposta corresponsabilità solidale

delle stesse in quanto associate. Determinazione che deriva da una impostazione "in diritto" (che questo giudice non è chiamato stante la rinuncia all'azione nei loro confronti, a delibare) che la stessa parte ha poi "abbandonato". Del resto non è dato ravvisare nei documenti prodotti dalla parte che le società oggi "estromesse" (per usare la terminologia dell'attore) abbiano dato alcuna indicazione da cui possa ricavarsi che siano state quelle stesse società ad indurre in errore l'attore (ad esempio qualificandosi o dando per assodato che erano esse ad avere operato i lavori che si assumono dannosi).

Semmai la proposta transattiva (che ovviamente non assume nessun significato di per sé confessorio) delle parti) era stata formulata dalla società assicuratrice che neppure assumeva di agire per conto o nell'interesse delle convenuti Baldassini-Tognozzi, o Calenzano-Asfalti o Grazzini-Fortunato.

Esse quindi hanno diritto al rimborso delle spese processuali.

Non sussistono, invece, secondo questo giudice i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 C.P.C. sollecitata da alcune delle parti.

Invero da un lato non si ravvisa il danno ulteriore derivante dall'evocazione in giudizio e dall'altro la questione relativa alla loro responsabilità solidale in quanto associate si poneva in relazione a configurazione "di diritto" che di per sé non denotò comportamento processuale doloso o gravemente colposo.

La liquidazione delle spese è effettuata tenendo conto del valore della causa, nonché dell'attività svolta (per i diritti in riferimento alle tariffe vigenti al momento della loro prestazione) e tenendo conto in particolare (quanto agli onorari) delle conclusioni "concordi" in punto di estromissione che quindi rileva in riferimento alla importanza e complessità delle questioni trattate nelle conclusionali.

Il giudizio deve proseguire nei confronti del Consorzio Cavet e della Pontello s.p.a. (chiamata anche quale mandataria Ati).

La decisione non può essere assunta sulla base degli atti e pertanto deve essere disposta la rimessione sul ruolo della relativa controversia a cui si provvede con separata ordinanza.

p.q.m.

Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte dell'attore Zini Piero relativamente alle domande come da lui proposte nei confronti della S.p.a. "Calenzano Asfalti", S.p.a."Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali" s.p.a;

"Grazzini Cav. Fortunato" 2) condanna Zini Piero al rimborso in favore della S.p.a. "Grazzini Cav. Fortunato" delle spese di lite, liquidate in Euro 1.838,60 per diritti, Euro 4.000,00 per onorario, 12,50 per cento di diritti ed onorario per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se ed in quanto dovuta nella misura di legge; condanna altresì Zini Piero al rimborso delle spese di lite in favore della s.p.a. "Tognozzi-Baldassini Costruzioni Generali" liquidate in Euro 2.308,20 per diritti, Euro 4.000,00 per onorario, 12,50 per cento di diritti ed onorario per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se ed in quanto dovuta in misura di legge. Condanna infine Zini Piero al rimborso delle spese di lite in favore della S.p.a. Calenzano Asfalti, liquidate in Euro 1.829,00 per diritti, Euro 3.931,00 per onorario, 12,50 per cento di diritti ed onorario per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se ed in quanto dovuta nella misura di legge.

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

Dispone la prosecuzione del giudizio quanto alla domanda come proposta da Zini Piero nei confronti del consorzio Cavet e S.p.a. Pontello con rimessione sul ruolo come da separata ordinanza.

Firenze, 30.7.2007

il giudice

[Handwritten signature]
Dott.ssa Ida SBARDILLA



[Handwritten signature]
IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Ida SBARDILLA